



COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
COMUN DI CUAR DI ROSACIS

Provincia di Udine
Provincie di Udin

STATUTO COMUNALE

ALLEGATO A alla deliberazione di C.C. n. *21* del 11/06/2007

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. *21*
DEL 11/06/2007

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di CORNO DI ROSAZZO, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. **E' dotato di potestà normativa sia statutaria che regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria, ed esercita poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione vigente, dalle leggi dello Stato e da quelle Regionali.**

Art. 2

Sede e Territorio

1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo di Corno di Rosazzo.
2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale.
3. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze il Consiglio può anche riunirsi in luoghi diversi comunque nel territorio del Comune ed in sedi idonee
4. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con legge della Regione ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° novembre 1960.
2. Lo stemma raffigura, in campo azzurro, una cornucopia d'argento posta in banda e rivolta in basso, dalla quale fuoriescono rose rosse, fogliate di verde.
3. Il gonfalone comunale è costituito da un drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, riportante al centro lo stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e il gambo reca inciso il nome.
4. Il gonfalone può essere esposto nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, nonché in tutte le occasioni consentite dalle norme vigenti.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone da parte di enti ed associazioni operanti sul territorio comunale è disciplinata dal regolamento.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
2. **Nell'esercizio delle proprie competenze riconosce il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favorisce l'autonoma iniziativa.**
3. **In collaborazione con la Regione, la Provincia ed altri enti Pubblici nonché forme associative, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi pubblici e sociali ed in specie:**
 - a) valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e promuovendo nei vari settori adeguate forme di cooperazione e di associazionismo economico;
 - b) promuove ed appoggia iniziative pubbliche e private a sostegno della collocazione del Comune nel "Distretto della Sedia", nell'economia della sedia e della lavorazione del legno;
 - c) promuove la valorizzazione del settore vitivinicolo, esaltando la sua tradizione di "Paese enoico", operando all'interno delle associazioni che si occupano di vino ed attraverso il vino del territorio che lo circonda;
 - d) coordina le attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi anche attraverso appositi piani;
 - e) favorisce iniziative volte allo sviluppo di attività turistiche e di promozione del territorio;
 - f) ispira la sua azione alla ricerca di un equilibrato rapporto tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente;
 - g) assume la difesa della sicurezza sociale, la tutela della persona, della famiglia, della maternità e dell'infanzia;
 - h) difende, tutela e sostiene l'istituto della famiglia esaltandone il valore e la funzione sociale;
 - i) concorre alla valorizzazione della posizione dell'anziano nella società prevenendo il distacco dalla famiglia;

- l) assicura la pari dignità di tutti i cittadini e persegue come elemento qualificante ed irrinunciabile il superamento di ogni discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale e sociale. Promuove iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- m) riconosce la lingua, i costumi e le tradizioni locali come elementi di riferimento culturale, patrimonio storico e segno di identità della comunità. Favorisce la valorizzazione, lo studio e l'uso della lingua friulana, nel rispetto delle leggi vigenti. Sostiene l'attività di persone ed associazioni che ne curano la promozione;
- n) promuove e sostiene le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione anche con la creazione di idonee strutture, con particolare riguardo alle attività che favoriscono la socializzazione dei giovani e degli anziani;
- o) promuove, in conformità al dettato costituzionale, la cultura della pace, dei diritti umani, della non violenza, della solidarietà;
- p) promuove idonee iniziative per diffondere fra i cittadini la cultura del rispetto degli animali;
- q) opera attivamente per favorire il processo di integrazione della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, scambio e gemellaggio con altri enti territoriali ed istituzionali e fra le associazioni;

Art. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. **Esercita le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.**
3. **Rispetta l'esercizio di alta programmazione della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, al fine di perseguire lo sviluppo economico omogeneo dell'intera comunità locale.**

Art. 6

Vocazione internazionale

1. **Il Comune riconosce la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizza e promuove i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della Pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.**
2. **Può instaurare i sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 02/01/1997 n. 9 rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti.**
3. **Contribuisce al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra di origine e i corregionali all'estero, quale comportamento fondamentale della comunità regionale.**

Art. 7

Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone

1. **Il Comune nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, contribuisce alla tutela di tutti i cittadini, compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.**
2. **Il Comune concorre con la Regione e la Provincia nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.**
3. **Il Comune insieme alla Provincia e alla Regione concorre alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.**

4. **Il Comune adotta, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.**

TITOLO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 8 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. **E' dotato di autonomia funzionale e organizzativa e conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.**
5. **E' composto dal Sindaco e da sedici Consiglieri comunali, poiché rientra nella fascia di popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti.**
6. **E' presieduto dal Sindaco, in caso di sua assenza dal vice Sindaco e in caso di assenza di ambedue dal Consigliere più anziano individuato secondo il successivo articolo 26.**

Art. 10 Competenze

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'ente, delle aziende speciali, i regolamenti, **i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi fatta eccezione per il regolamento comunale di tale ordinamento che è di competenza della Giunta comunale.**
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, **ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri del bilancio annuale, riconoscimento dei debiti fuori di bilancio**, conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, **con particolare riferimento alle convenzioni per la costituzione delle forme associative e alla convenzione – quadro nel caso di costituzione di associazione intercomunale di cui alla L.R. n. 1/2006;**
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) la nomina delle commissioni consiliari;

o) l'esame della condizione degli eletti e relativa convalida;

p) la comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta comunale;

q) La presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale;

r) La surrogazione dei Consiglieri comunali cessati dalla carica per qualsiasi motivo;

s) la nomina del Revisore dei conti.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 11

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinate dal regolamento.

2. Il Regolamento indica, altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, disponendo, in ogni caso, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati dalla Legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, **consegnando al segretario comunale gli interventi in lingua friulana per iscritto al termine degli stessi**, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti **alla presentazione** delle linee programmatiche del mandato, dell'**approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.**

5. La prima convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.

6. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla trattazione **obbligatoria** dei seguenti argomenti:

a) convalida dei Consiglieri Comunali eletti, surrogazione degli ineleggibili e del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazione del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco.

7. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.

8. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.

9. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei singoli Consiglieri. La consegna deve risultare o da dichiarazione del Messo Comunale o da raccomandata A.R..o da comunicazione telematica, qualora i consiglieri comunali vi acconsentano per iscritto.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare la attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 13

Verbalizzazione delle sedute Consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione, **nonché attesta la presenza o meno dei singoli componenti il Consiglio.**
4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 14

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con il regolamento concernente il Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15

Nomina, composizione, durata in carica

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa **è nominata dal Sindaco e collabora con il predetto** al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a 6; un Assessore è investito della carica di Vice-Sindaco.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa. Il loro numero non può essere superiore a 2.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

8. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco o dimissioni la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 16 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie atti che, ai sensi di Legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti e **le modifiche allo statuto**;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e **loro varianti** e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) attribuisce gli incarichi di patrocinio legale, di consulenza legali e varie a professionisti di fiducia;
 - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici o dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum **locali**;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - p) approva il P.R.O. su proposta del **Segretario comunale** o, se nominato, su proposta del Direttore generale;
 - q) **determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno**;
 - r) **determina i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone**;
 - s) **nomina i componenti delle commissioni, attribuendo la presidenza, fatta eccezione per le commissioni consiliari**;
 - t) **approva le convenzioni attuative delle associazioni intercomunali di cui al comma 6 dell'art. 22 della L.R. 09/01/2006 n. 1**;
 - u) **determina il fabbisogno triennale di assunzione del personale e la dotazione organica**;
 - v) **decide in ordine alle controversie funzionali che sorgono tra le posizioni organizzative preposte alla gestione del Comune.**

Art. 17 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco.
4. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco la Giunta è presieduta dall'Assessore presente alla seduta più anziano secondo il criterio di cui al successivo art. 19.
5. La Giunta è validamente riunita quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari e Consiglieri comunali invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 18 Decadenza

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La decadenza ha effetto dall'elezione del nuovo Sindaco.
2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.
3. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I nuovi componenti entrano in carica dopo la suddetta comunicazione.

Art. 19 Assessore Anziano

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.
- L'Assessore anziano sostituisce in tutte le loro funzioni il Sindaco ed il vice Sindaco qualora siano entrambe temporaneamente assenti o impediti e/o sospesi dall'esercizio delle funzioni istituzionali di legge.**

CAPO III - IL SINDACO

Art. 20 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e la causa di cessazione dalla carica.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allo espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 21 Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) Attribuzioni di Capo del Governo locale
 - 1) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - 2) impartisce direttive generali al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - 3) nomina i componenti della Giunta Comunale, scegliendo fra loro il Vice-Sindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;

- 4) concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
 - 5) nomina, designa e revoca rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - 6) nomina il Segretario comunale, il Direttore Generale, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109-110 del D.L.gs. n.267/2000, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
 - 7) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - 8) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - 9) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
 - 10) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche in relazione alle manifestate esigenze della collettività
 - 11) sovrintende al corpo di polizia municipale;
 - 12) ha facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti o provvedimenti anche a rilevanza esterna;
 - 13) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
 - 14) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000.
 - 15) **qualora nominato partecipa al Consiglio delle Autonomie locali, istituito dall'art. 31 della L.R. n. 1/2006.**
- b) **Attribuzioni di vigilanza**
- 1) acquisisce anche direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - 2) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - 3) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore;
 - 4) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - 5) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - 6) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.
- c) **Attribuzioni organizzative**
- 1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
 - 2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - 3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede;
 - 4) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;
 - 5) può delegare particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
 - 6) riceve le interrogazioni e le mozioni e le sottopone al Consiglio, se di competenza consiliare
 - 7) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 22

Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. **In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.**
2. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione durante la seduta del Consiglio.
2. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Il Sindaco decade:
 - a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge;
 - c) **lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.**

Art. 23
Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo.

Art. 24
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.25
Funzioni

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, dal Sindaco, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art.27.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 26
Consigliere Anziano

1. **IL Consigliere anziano sostituisce il Sindaco e il vice Sindaco in caso di assenza di entrambi nelle funzioni di presidenza del Consiglio comunale. L'Assessore anziano svolge anche le funzioni del Consigliere anziano.**

Art. 27
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè i gruppi risultino composti da almeno 3 membri (questo caso è rimesso alla volontà dell'ente, in base alle esigenze locali; l'obiettivo, ovviamente, è quello di evitare che nascano mono-gruppi, corrispondenti cioè a un solo componente).
3. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
5. I capigruppo consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 28 Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono, ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1999, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 29 Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Consiglio sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'articolo 59, del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
3. Le dimissioni dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco, qualora rese contestualmente oppure con atti separati ma contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, determinano lo scioglimento del Consiglio comunale. Di tale circostanza il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Assessore regionale per le autonomie locali.

TITOLO III: GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 31

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali, li sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli di propria iniziativa e/o su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa degli stessi alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) roga i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - b) può presiedere le commissioni di concorso per l'assunzione di figure apicali dei vari servizi **e partecipare quale componente alle commissioni di gara e di concorso;**
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. In particolare il Segretario:
 - a) formula proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - b) organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici, **proponendo il P.R.O. alla Giunta comunale, qualora non sia nominato il Direttore generale;**
 - d) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti degli uffici e del personale;
 - e) presiede la conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi, in mancanza del Direttore generale;
 - f) può proporre i provvedimenti disciplinari di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari **che riguardano le figure apicali;**
 - g) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati, **su incarico del Sindaco;**
 - h) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
 - i) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli Uffici;
 - l) provvede alla emanazione di direttive ed ordini **nell'ambito delle competenze conferitegli;**
 - m) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
 - n) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli Uffici;
 - p) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di controllo delle deliberazioni;
 - q) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
 - r) sostituisce le posizioni organizzative qualora assenti anche momentaneamente;

t) rilascia i pareri di legittimità e di regolarità tecnica qualora richiesti dagli organi del comune e incaricato dal Sindaco;

u) Attua, insieme ai Responsabili di Servizio, le direttive del Sindaco e degli Assessori, volte alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, senza assumere la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi.

6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 32 **Vicesegretario Comunale**

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e **attua le direttive dello stesso** e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO II

Art. 33 **Direttore Generale**

1. Il Comune, in convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale ai sensi del precedente comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

3. Il Direttore generale:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) predispone il Piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;

d) predispone la proposta di Piano esecutivo di gestione;

e) risponde del raggiungimento degli obiettivi preposti e programmati dall'Amministrazione comunale.

4. Al Direttore generale rispondono, ai fini di cui al comma precedente, i Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 34 **Funzioni del Direttore Generale**

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei servizi;

e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, agli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

CAPO III

Art. 35

I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. In mancanza di dirigenti, i Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare e dirigere gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Spettano ai Responsabili dei servizi e degli uffici tutti i compiti che la legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo del Comune. In particolare sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli indirizzi dell'organo politico.

Art. 36

Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale dei contratti;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 del D.Lgs. 267/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, **dal Segretario comunale e dal Direttore se nominato**;
 - l) forniscono al Direttore **se nominato o al Segretario comunale** nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta **del piano delle risorse e degli obiettivi**;
 - m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - n) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.**
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

TITOLO IV: UFFICI E SERVIZI

CAPO I: UFFICI

Art. 37

Principi generali

1. L'Amministrazione del Comune è informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;

